

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 297

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, CIRIELLI, RAMPELLI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una legge elettorale è finalizzata a far sì che possano costituirsi una maggioranza parlamentare e un Governo; è questa, da sempre, la finalità che anima sia la cultura politica anglosassone sia quella di tutti gli Stati d'Europa (e sono la maggior parte) che hanno scelto di valorizzare il momento della governabilità senza con ciò penalizzare il principio della rappresentanza.

La questione deve essere affrontata con un approccio scevro di pregiudizi, senza alcuna esasperazione o esaltazione di una formula elettorale anziché di un'altra; l'importante è riuscire a creare, attraverso il meccanismo elettorale, le condizioni perché si formino una maggioranza e un Go-

verno con il concorso decisivo del voto degli elettori.

In Italia si è finito, invece, con il dare troppo peso alla legge elettorale, caricandola di aspettative ben superiori a ciò che veramente è in grado di ottenere, specialmente con l'intento di piegare le norme elettorali a strumenti di mera sopravvivenza partitica. La legge elettorale non è al servizio dei partiti ma piuttosto degli elettori; essa costituisce uno degli strumenti normativi attraverso i quali il popolo esercita la propria sovranità ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione.

Se è vero, com'è vero, che una legge elettorale deve garantire la formazione di una maggioranza parlamentare e di un

Governo conformemente alla volontà degli elettori, allora la legge non dovrà essere necessariamente maggioritaria ma potrà essere anche di tipo proporzionale, purché preveda un effetto maggioritario, cioè dia la certezza di avere, al termine del procedimento, una lista ovvero una coalizione di liste in grado di essere maggioranza in virtù del risultato elettorale, con un Governo che gli elettori conoscano già prima delle elezioni.

Insomma, quello che avviene da quasi venti anni ormai a livello comunale, provinciale e regionale, dove gli elettori scelgono direttamente il sindaco o il presidente e la sua maggioranza, che lo sostiene fiduciarmente (peraltro sotto l'usbergo del principio *simul stabunt, simul cadent*), deve poter essere realizzato anche al livello nazionale. Se il governo a livello locale è scelto direttamente dagli elettori, non si vede perché altrettanto non dovrebbe essere al livello nazionale, sia pure con il metodo dell'investitura del Presidente del Consiglio dei ministri piuttosto che con quello dell'elezione diretta.

La normativa elettorale in vigore fino al 2017, che pure garantiva il corretto esercizio del metodo maggioritario, il rafforzamento del bipolarismo e l'investitura del Governo da parte degli elettori, esaltando meglio di altri meccanismi elettorali il bipolarismo e il potere di scelta del Governo da parte dei cittadini, è stata ciononostante oggetto di forti critiche perché prevedeva il meccanismo delle liste bloccate. La legge elettorale vigente, il cosiddetto *Rosatellum*, approvato nel corso della passata legislatura, non ha risolto questo problema: permane quindi per gli elettori l'impossibilità di scegliere davvero i propri rappresentanti.

Con la presente proposta di legge si intende risolvere questa criticità, garantendo maggiore libertà di espressione agli elettori, che potranno scegliere non solo

per quale partito ma anche per quale persona votare, anche nei collegi plurinominali.

Gli articoli 1 e 2 novellano i testi unici per l'elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, vigenti a seguito delle modifiche da ultimo apportate con la legge 3 novembre 2017, n. 165, introducendo il voto di preferenza per i candidati nei collegi plurinominali: nei collegi più piccoli, che eleggono fino a tre candidati, sarà possibile esprimere una preferenza, mentre nei collegi più grandi è prevista la doppia preferenza per candidati di sesso diverso.

Gli articoli 3 e 4 dispongono un'ulteriore significativa innovazione rispetto alla legge elettorale vigente, disciplinando la possibilità, riconosciuta ai partiti, di svolgere elezioni primarie per consentire una maggiore partecipazione elettorale alla scelta dei candidati.

Vi sono tanti sistemi elettorali nel mondo; ogni Stato ha il proprio. È come se in materia elettorale esistesse una sovranità assoluta, esercitata attraverso l'individuazione di un sistema elettorale che non copia né riproduce modelli altrui. Si pensi al doppio turno della Francia, al sistema uninominale secco della Gran Bretagna, alla clausola di sbarramento della Germania, ai collegi provinciali ristretti della Spagna. Anche l'Italia ha senz'altro diritto ad avere il proprio sistema elettorale; l'importante è che sia un sistema elettorale finalizzato a favorire la formazione di una maggioranza e di un Governo, scelto e legittimato attraverso il voto degli elettori. La presente proposta di legge intende costituire un contributo, da un lato, per assicurare la piena legittimazione dei componenti del Parlamento e, dall'altro, per garantire l'attuazione del principio di rappresentanza parlamentare immaginato dai costituenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato del collegio plurinominale, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto ».

2. Al comma 3 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati il cui numero non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro ».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: « sono elencati » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « è collocato lo spazio in cui l'elettore può esprimere la preferenza in favore di un candidato della lista »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « e la linea oriz-

zontale per l'espressione del voto di preferenza »;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: « nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale » sono sostituite dalle seguenti: « e la linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza »;

d) al comma 5, dopo le parole: « ad essa collegato » sono aggiunte le seguenti: « , e scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto per l'attribuzione del seggio nel collegio plurinominale ».

4. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere una preferenza in favore di un candidato della lista da lui votata »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato prescelto. L'elettore può esprimere la preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata. È nulla la preferenza che non designa il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale appartiene il candidato prescelto; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista

cui appartiene il candidato prescelto, se questi appartiene a una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo ».

5. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo ».

6. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale e il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato per il quale è stato espresso il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista, dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale e dei voti di preferenza espressi »;

b) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale e i voti di preferenza espressi ».

7. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « voti di lista » sono inserite le seguenti: « , dei voti di preferenza ».

8. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite

dalle seguenti: « in base al numero di preferenze conseguito da ciascun candidato, iniziando da quello con il numero più elevato »;

b) ai commi 2, 4 e 5, dopo le parole: « secondo l'ordine decrescente », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « , iniziando dal candidato che ha conseguito il maggior numero di voti di preferenza ».

9. All'articolo 86, comma 1, le parole: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle parole « che ha conseguito il maggior numero di preferenze tra i candidati non eletti nell'ambito della lista ».

10. La tabella *A-bis* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella *A-bis* di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e lo spazio necessario per consentire all'elettore di apporre una preferenza ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'elettore può esprimere una sola preferenza in favore di un candidato nel collegio plurinominale della lista da lui votata »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome del candidato

prescelto. L'elettore può esprimere la preferenza esclusivamente per un candidato della lista da lui votata. È nulla la preferenza che non designa il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale appartiene il candidato prescelto; in ogni altro caso, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto, se questi appartiene a una delle liste votate; in ogni altro caso, il voto è nullo ».

3. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « in base al numero di preferenze conseguito da ciascun candidato, iniziando da quello con il numero più elevato ».

4. La tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 3.

(Elezioni primarie per la designazione dei candidati alla Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

« Art. 14-*ter*. — 1. Per la designazione dei candidati all'elezione della Camera dei deputati, i partiti o i gruppi politici organizzati possono promuovere elezioni primarie da svolgersi a scrutinio segreto nei centoventi giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, il termine è ridotto a sessanta giorni.

2. I partiti o i gruppi politici organizzati che, in sede di deposito del contrassegno, forniscono la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1, possono chiedere che nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, sia inserita la dicitura: "Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie" ».

Art. 4.

(Elezioni primarie per la designazione dei candidati al Senato della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. – 1. Per la designazione dei candidati all'elezione del Senato della Repubblica, i partiti e i gruppi politici organizzati possono promuovere elezioni primarie da svolgersi a scrutinio segreto nei centoventi giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature per il rinnovo dello stesso. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica, il termine è ridotto a sessanta giorni.

2. I partiti e i gruppi politici organizzati che, in sede di deposito del contrassegno, forniscono la documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1, possono chiedere che nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, sia inserita la dicitura: "Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie" ».













SCHEDA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Allegato 1
(Articolo 1, comma 10)
« Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Allegato 2
(Articolo 2, comma 4)
« Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

											
---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--

»

PAGINA BIANCA



18PDL0003150